COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2024
COM(2024) 94 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL CANADA E L'UNIONE EUROPEA SUL TRASFERIMENTO E SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE

IL CANADA

e

L'UNIONE EUROPEA,

(di seguito "le parti"),

DESIDEROSE di prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni per promuovere la sicurezza e lo Stato di diritto;

RICONOSCENDO l'importanza di prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra il Canada e l'Unione europea;

RICONOSCENDO che lo scambio d'informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati ad esso connessi nonché ad altri reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

RICONOSCENDO che, ai fini di salvaguardia della sicurezza pubblica e di contrasto, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei al Canada;

RICONOSCENDO che le parti condividono valori comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, che si riflettono nelle loro rispettive legislazioni;

TENENDO PRESENTI gli impegni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181;

VISTE le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti e delle libertà del Canada e della normativa canadese sulla vita privata;

VISTO il parere 1/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 26 luglio 2017, relativo all'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* — PNR), firmato a Bruxelles il 25 giugno 2014;

CONSTATANDO l'impegno dell'Unione europea a provvedere affinché ai vettori aerei non sia impedito conformarsi al diritto canadese sul trasferimento di dati PNR dall'Unione europea al Canada ai sensi del presente accordo;

RICONOSCENDO che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri raccolte e trasmesse dai vettori aerei al Canada ai fini del controllo di frontiera;

RICONOSCENDO altresì che il presente accordo non osta a che il Canada continui a trattare le informazioni provenienti dai vettori aerei in circostanze eccezionali, ove sia necessario contrastare minacce gravi ed immediate al trasporto aereo o alla sicurezza nazionale, nel rispetto dei limiti precisi disposti dal diritto canadese e in ogni caso senza oltrepassare i limiti previsti dal presente accordo;

PRESO ATTO dell'interesse delle Parti, nonché degli Stati membri dell'Unione europea, a scambiare informazioni relative al metodo di trasmissione dei dati PNR e alla loro comunicazione al di fuori del Canada come previsto dai pertinenti articoli del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'Unione europea a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

CONSTATANDO l'impegno del Canada a che l'autorità canadese competente tratti i dati PNR per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale nel rispetto assoluto delle salvaguardie per la vita privata e la protezione dei dati personali previste dal presente accordo;

SOTTOLINEANDO l'importanza che il Canada scambi i dati PNR e le pertinenti e appropriate informazioni analitiche che contengono dati PNR ottenuti nel quadro del presente accordo, con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

AFFERMANDO che il presente accordo tiene conto delle caratteristiche specifiche dei quadri giuridici e istituzionali delle parti, nonché della cooperazione operativa tra le parti in materia di dati PNR, e non costituisce un precedente per altre intese;

VISTE le risoluzioni 2396 (2017) e 2482 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e gli standard e le pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per la raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR ("SARP dell'ICAO") adottate mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

Nel presente accordo le parti definiscono le condizioni per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* – PNR) dall'Unione europea e il loro uso al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e di stabilire i mezzi con cui i dati sono protetti.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "vettore aereo": una società commerciale di trasporto che utilizza aeromobili per trasportare passeggeri che viaggiano tra il Canada e l'Unione europea;

b) "autorità canadese competente": l'autorità canadese responsabile del ricevimento e trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo;

c) "data di partenza": l'ultimo giorno del soggiorno legale massimo in Canada del passeggero interessato, salvo se il Canada è in grado di determinare in modo rapido e affidabile la data effettiva di partenza;

d) "dati del codice di prenotazione" ("dati PNR"): le informazioni create da un vettore aereo per ciascun viaggio prenotato da un passeggero o per suo conto, necessarie al trattamento e al controllo delle prenotazioni. In particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato dell'accordo stesso;

e) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, richiamo, estrazione, consultazione, uso, trasferimento, diffusione, comunicazione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, mascheratura, cancellazione o distruzione;

f) "dati sensibili": informazioni che rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale di una persona.

ARTICOLO 3

Finalità dell'uso dei dati PNR

1. Il Canada assicura che i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo siano trattati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale e per vigilare sul trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo, anche per operazioni analitiche.

2. Ai fini del presente accordo, rientrano nel "reato di terrorismo":

a) l'azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente

i) è causa di morte o di gravi danni fisici;

ii) mette a repentaglio la vita di una persona;

iii) provoca un rischio grave per la salute o l'incolumità della popolazione;

iv) provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

v) provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

b) le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure

c) partecipare o contribuire intenzionalmente a un'attività finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure istruire una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure

d) commettere un reato perseguibile, ove l'azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure

e) raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); usare o possedere beni al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); oppure

f) tentare o minacciare di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo ad un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); essere complice dopo il fatto, dare rifugio o nascondere al fine di permettere ad un'entità terroristica di facilitare o di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b).

Ai fini del presente paragrafo, per "entità terroristica" si intende:

i) una persona, un gruppo o un'organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); oppure

ii) una persona, un gruppo o un'organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi.

3. Ai fini del presente accordo, per "reati gravi di natura transnazionale" si intendono i reati punibili in Canada con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa e quali definiti dal diritto canadese, se di natura transnazionale.

Ai fini del presente accordo, un reato è considerato di natura transnazionale se:

a) è commesso in più di uno Stato;

b) è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

c) è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; oppure

e) è commesso in uno Stato e l'autore del reato si trova o intende recarsi in un altro Stato.

4. In circostanze eccezionali l'autorità canadese competente può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l'interesse vitale di una persona, come in caso di:

a) rischio di morte o lesione grave; oppure

b) rischio grave per la salute pubblica, in particolare secondo quanto previsto da norme internazionalmente riconosciute.

5. Il Canada può altresì trattare i dati PNR caso per caso se la comunicazione dei dati PNR pertinenti è imposta:

a) da un giudice o un tribunale amministrativo canadese in un procedimento direttamente connesso a una finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

b) da un giudice penale canadese se l'ordine è emesso per rispettare i diritti di un imputato ai sensi della Carta dei diritti e delle libertà del Canada.

ARTICOLO 4

Trasmissione dei dati PNR

1. L'Unione europea provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire i dati PNR all'autorità canadese competente ai sensi del presente accordo.

2. Il Canada non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi dei dati PNR che non sono già raccolti o detenuti dallo stesso a fini di prenotazione.

3. Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente accordo non figura nell'elenco di cui all'allegato, il Canada lo cancella non appena lo riceve.

4. Le parti provvedono affinché i vettori aerei possano trasferire i dati PNR all'autorità canadese competente attraverso agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità del vettore, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.

ARTICOLO 5

Adeguatezza

Fatta salva la conformità al presente accordo, si presume che l'autorità canadese competente assicuri, ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all'uso dei dati PNR. Si presume che un vettore aereo che trasferisce dati PNR al Canada ai sensi del presente accordo rispetti i requisiti giuridici previsti dal diritto dell'Unione europea in materia di trasferimento dei dati PNR dall'Unione europea al Canada.

ARTICOLO 6

Cooperazione di polizia e giudiziaria

1. Non appena possibile, il Canada scambia con Europol o Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, o con le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro dell'Unione europea, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada provvede affinché tali informazioni siano scambiate nel rispetto degli accordi e delle modalità in merito all'attività di contrasto o allo scambio di informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o tale Stato membro.

2. In casi specifici, al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire un reato di terrorismo o un reato grave di natura transnazionale, il Canada, su richiesta di Europol o Eurojust nell'ambito delle rispettive competenze, o delle autorità giudiziarie o di polizia di uno Stato membro dell'Unione europea, scambia i dati PNR o le informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada mette a disposizione tali informazioni nel rispetto degli accordi e delle intese in materia di contrasto, cooperazione giudiziaria o scambio d'informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o detto Stato membro.

SALVAGUARDIE APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PNR

ARTICOLO 7

Non discriminazione

Il Canada provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

ARTICOLO 8

Uso di dati sensibili

Il presente accordo vieta ogni trattamento di dati PNR sensibili di cui all'articolo 2. Nella misura in cui i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo dall'autorità canadese competente comprendono dati sensibili, l'autorità canadese competente cancella tali dati.

ARTICOLO 9

Sicurezza e integrità dei dati

1. Il Canada attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall'accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati.

2. Il Canada garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. Il Canada:

a) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;

b) limita l'accesso ai dati PNR ai funzionari autorizzati;

c) conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e

d) istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità dell'articolo 3.

3. Qualora l'accesso ai dati PNR di una persona o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Canada prende misure per informare l'interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione.

4. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente informi tempestivamente la Commissione europea di qualunque incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR.

5. Il Canada provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni.

ARTICOLO 10

Supervisione

1. Le salvaguardie dei dati per il trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo sono soggette alla supervisione di una o più autorità pubbliche indipendenti ("autorità di supervisione"). Il Canada provvede affinché le autorità di supervisione abbiano poteri effettivi per indagare sul rispetto delle norme sulla raccolta, l'uso, la comunicazione, la conservazione o l'eliminazione dei dati PNR. Le autorità di supervisione possono condurre controlli ed indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all'autorità canadese competente. Il Canada provvede affinché le autorità di supervisione abbiano il potere di

segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

2. Il Canada provvede affinché le autorità di supervisione garantiscano che siano ricevuti i reclami relativi all'inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato.

3. Inoltre, il Canada applica il presente accordo con riserva di un controllo indipendente da parte di altri enti pubblici designati che hanno il mandato di garantire la supervisione o la responsabilità della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 11

Trasparenza e informazione dei passeggeri

1. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente renda disponibile sul suo sito web le informazioni seguenti:

a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;

b) il motivo della raccolta dei dati PNR;

c) le modalità di protezione dei dati PNR;

d) le modalità e i limiti secondo cui i dati PNR possono essere comunicati;

e) informazioni sull'accesso, la rettifica, l'annotazione e le procedure di ricorso; e

f) i recapiti per eventuali richieste d'informazioni.

2. Le parti lavorano con i soggetti interessati, tra cui l'industria del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, preferibilmente nella fase di prenotazione, fornendo ai passeggeri le informazioni seguenti:

a) i motivi della raccolta dei dati PNR;

b) l'uso di dati PNR;

c) la procedura per chiedere l'accesso ai dati PNR; e

d) la procedura per chiedere la rettifica dei dati PNR.

3. Una volta che i dati PNR conservati a norma dell'articolo 16 siano stati usati nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 ovvero siano stati comunicati a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, il Canada, con sforzi ragionevoli, ne informa i passeggeri per inscritto, singolarmente ed entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti, nella misura in cui siano disponibili le informazioni di contatto dei passeggeri o ne sia possibile il recupero. La comunicazione contiene informazioni sulle modalità con cui l'interessato può proporre ricorso amministrativo o giudiziario conformemente all'articolo 14.

ARTICOLO 12

Accesso dell'interessato ai propri dati PNR

1. Il Canada provvede affinché chiunque possa accedere ai propri dati PNR.

2. Il Canada provvede affinché, entro un termine ragionevole, l'autorità canadese competente:

a) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta per iscritto una copia dei suoi dati PNR;

b) risponda per iscritto a qualunque richiesta;

c) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta l'accesso alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati PNR sono stati comunicati;

d) espliciti i motivi di fatto o di diritto che giustificano l'eventuale rifiuto di consentire l'accesso ai dati PNR dell'interessato;

e) informi l'interessato dell'assenza di dati PNR; e

f) informi l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

3. Per importanti motivi di interesse pubblico il Canada ha la facoltà di subordinare l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo a condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli, comprese le limitazioni necessarie a prevenire, accertare, indagare e perseguire reati, o a tutelare la sicurezza pubblica o nazionale, tenuto debito conto del legittimo interesse dell'interessato.

ARTICOLO 13

Rettifica o annotazione richiesta dall'interessato

1. Il Canada provvede affinché chiunque possa chiedere la rettifica dei propri dati PNR.

2. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente esamini tutte le richieste scritte di rettifica ed entro un termine ragionevole:

   (a) rettifichi i dati PNR e informi l'interessato che la rettifica è stata eseguita; oppure

   (b) rifiuti in tutto o in parte la rettifica e:

      i) alleghi un'annotazione ai dati PNR che riporti ogni rettifica richiesta e rifiutata;

      ii) informi l'interessato che:

         i. la richiesta di rettifica è stata rifiutata specificando i motivi di diritto o di fatto del rifiuto;

         ii. l'annotazione di cui al punto i) è allegata ai dati PNR; e

   (c) informi l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

ARTICOLO 14

Ricorso amministrativo e giudiziario

1. Il Canada provvede affinché un'autorità pubblica indipendente riceva, indaghi e risponda ai reclami presentati dall'interessato in merito alla richiesta di accesso, rettifica o annotazione dei suoi dati PNR. Il Canada provvede affinché l'autorità appropriata comunichi al reclamante i mezzi di ricorso giudiziario di cui al paragrafo 2.

2. Il Canada provvede affinché chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto canadese, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 15

Trattamento automatizzato dei dati PNR

1. Il Canada provvede affinché il trattamento automatizzato dei dati PNR sia basato su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che permettano all'autorità canadese competente di:

a) raggiungere risultati che abbiano come obiettivo le persone sulle quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di coinvolgimento in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale o partecipazione agli stessi, oppure

b) in circostanze eccezionali, di salvaguardare l'interesse vitale di una persona a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2. Il Canada assicura che i dati PNR siano messi a confronto soltanto con le banche dati utilizzate dal Canada per le finalità di cui all'articolo 3 e che tali banche dati siano affidabili e aggiornate.

3. Il Canada non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo una persona soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR.

ARTICOLO 16

Conservazione dei dati PNR

1. Il Canada non conserva dati PNR per più di cinque anni a partire dalla data in cui li riceve.

2. Il Canada riesamina il periodo di conservazione dei dati PNR ogni due anni e stabilisce se esso rimanga commisurato al livello di rischio di terrorismo e di reati gravi di natura transnazionale in provenienza dall'Unione europea e in transito per la stessa.

Il Canada presenta all'Unione europea una relazione classificata che illustra l'esito del riesame, compreso il livello di rischio individuato, i fattori presi in considerazione per ridurre al minimo il periodo di conservazione dei dati e la relativa decisione di conservazione.

3. I dati PNR possono essere conservati in virtù del presente accordo dopo la data di partenza del passeggero qualora il Canada ritenga che vi sia un collegamento con le finalità di cui all'articolo 3, sulla base di elementi oggettivi che consentano di ritenere che i dati PNR possano fornire un contributo effettivo al conseguimento di tali finalità.

4. Il Canada limita l'accesso ai dati PNR a un numero ridotto di funzionari da esso espressamente autorizzati.

5. L'uso dei dati PNR conservati a norma del presente articolo è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 17.

6. Trenta giorni dopo aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende anonimi mascherando le informazioni che permettono di identificare i passeggeri.

7. Il Canada può privare del mascheramento i dati PNR solo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, sia necessario svolgere indagini nell'ambito dell'articolo 3, secondo le modalità seguenti:

a) ad opera di un numero limitato di funzionari espressamente autorizzati, da trenta giorni a due anni dopo il ricevimento iniziale; e

b) solo previa autorizzazione del capo dell'autorità canadese competente o di un funzionario di grado superiore da questo espressamente demandato, da due a cinque anni dopo il ricevimento iniziale.

8. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1:

a) il Canada può conservare i dati PNR richiesti per una determinata azione, revisione, indagine, esecuzione specifica, un procedimento giudiziario, un'azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione;

b) il Canada conserva i dati PNR di cui alla lettera a) per un ulteriore periodo di due anni al solo fine di assicurare la responsabilità o il controllo della pubblica amministrazione cosicché tali dati possano essere comunicati al passeggero su sua richiesta.

9. Il Canada distrugge i dati PNR al termine del loro periodo di conservazione.

ARTICOLO 17

Condizioni d'uso dei dati PNR

L'autorità canadese competente può usare i dati PNR conservati a norma dell'articolo 16 per finalità diverse dai controlli di sicurezza e di frontiera solo qualora emerga da nuove circostanze fondate su motivi oggettivi che i dati PNR di uno o più passeggeri potrebbero contribuire efficacemente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3. Tale uso, compresa la comunicazione, è subordinato a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti nell'ambito di procedure di prevenzione, accertamento o esercizio dell'azione penale, eccetto:

a) in casi di urgenza debitamente accertata; oppure

b) se l'obiettivo è verificare l'affidabilità e l'attualità dei modelli e criteri prestabiliti su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati PNR, oppure definire nuovi modelli e criteri per tale trattamento.

ARTICOLO 18

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

Il Canada registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Il Canada utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per:

a) esercitare l'autocontrollo e la verifica della legittimità del trattamento dei dati;

b) garantire un'adeguata integrità dei dati o funzionalità del sistema;

c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e

d) garantire la supervisione e la responsabilità della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 19

Comunicazione all'interno del Canada

1. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente non comunichi i dati PNR ad altre autorità governative canadesi, a meno che non siano rispettate le condizioni seguenti:

a) le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 3;

b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

c) in circostanze particolari la comunicazione è necessaria ai fini stabiliti dall'articolo 3;

d) è comunicato solo il numero minimo necessario di dati PNR;

e) l'autorità governativa ricevente offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente accordo; e

f) l'autorità governativa ricevente non comunica i dati PNR ad altre entità, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità canadese competente nel rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo.

2. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

ARTICOLO 20

Comunicazione al di fuori del Canada

1. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente non comunichi i dati PNR ad autorità governative in paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, a meno che non siano rispettate le condizioni seguenti:

a) le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 3;

b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

c) i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall'articolo 3;

d) è comunicato solo il numero minimo necessario di dati PNR;

e) il paese terzo cui sono comunicati i dati ha concluso un accordo con l'Unione europea che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello del presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione europea con la quale la Commissione europea ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione europea.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera e), l'autorità canadese competente può condividere i dati PNR con un altro paese se il capo dell'autorità, ovvero un alto funzionario da quello specificamente incaricato, ne ritiene necessaria la comunicazione per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica e se tale paese garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, di un accordo o altrimenti, che le informazioni saranno protette dalle garanzie applicabili in linea con le tutele previste dal presente accordo.

3. Qualora, in virtù del paragrafo 1, l'autorità canadese competente comunichi i dati PNR di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, il Canada provvede affinché tale autorità informi quanto prima le autorità di detto Stato membro dell'avvenuta comunicazione. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Canada e tale Stato membro.

4. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

ARTICOLO 21

Metodo di trasferimento

Le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR all'autorità canadese competente esclusivamente sulla base del metodo "push" e in conformità alle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:

a) trasferimento dei dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità canadese competente o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

b) trasferimento dei dati PNR nel formato di messaggistica concordato;

c) trasferimento dei dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall'autorità canadese competente.

ARTICOLO 22

Frequenza del trasferimento

1. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:

a) su base programmata, a partire da non più di 72 ore prima della partenza prevista; e

b) non più di cinque volte per volo.

2. Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente comunichi ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

3. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità di cui all'articolo 3, l'autorità canadese competente può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, il Canada agisce in modo giudizioso e proporzionato e richiede l'uso del metodo di trasferimento descritto all'articolo 21.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

ARTICOLO 23

Dati PNR pervenuti prima dell'entrata in vigore del presente accordo

Il Canada applica le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso detenuti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 24

Cooperazione

Le rispettive autorità del Canada e dell'Unione europea cooperano al fine di garantire la coerenza dei loro regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza dei cittadini del Canada, dell'Unione europea e degli altri paesi.

ARTICOLO 25

Inderogabilità

Il presente accordo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Canada e gli Stati membri dell'Unione europea o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.

ARTICOLO 26

Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo

1. Le parti risolvono le controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo per via diplomatica al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro un termine ragionevole.

2. Qualora le parti non siano in grado di risolvere la controversia, ciascuna può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte. La sospensione ha effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle parti.

3. La parte che sospende l'applicazione del presente accordo pone termine alla sospensione non appena la controversia è risolta in modo soddisfacente per entrambe le parti. Essa notifica per iscritto all'altra parte la data alla quale l'applicazione riprende effetto.

4. Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della sospensione del medesimo.

ARTICOLO 27

Consultazione, verifica, valutazione e modifiche

1. Le parti si informano reciprocamente in merito ad ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può avere ripercussioni sul presente accordo.

2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad ogni richiesta di parte e su decisione comune, le parti procedono a una verifica congiunta dell'attuazione del presente accordo. Nell'ambito di tale verifica le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento e della conservazione dei dati PNR per ciascuna finalità di cui all'articolo 3. Le parti convengono che la verifica congiunta riguardi in particolare la conservazione eccezionale dei dati PNR a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. La verifica congiunta comprende anche un'analisi del modo in cui l'autorità canadese competente ha provveduto a che i modelli e i criteri prestabiliti e le banche dati di cui all'articolo 15 siano affidabili, pertinenti e attuali, tenendo conto dei dati statistici.

3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti procedono congiuntamente a una sua valutazione.

4. Le parti decidono in anticipo le modalità della verifica congiunta e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini di tale verifica, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea. I gruppi comprendono esperti in materia di protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti alla verifica rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini della verifica, il Canada concede su richiesta l'accesso alla documentazione, alle statistiche e ai sistemi pertinenti e al personale competente.

5. In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Canada può formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione.

6. La parte che intende proporre una modifica al presente accordo procede per iscritto.

ARTICOLO 28

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, notificando all'altra parte la propria intenzione per via diplomatica. Il presente accordo termina 120 giorni dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

2. Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della cessazione del medesimo.

ARTICOLO 29

Durata

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Al termine di ogni periodo, il presente accordo si rinnova automaticamente per un altro periodo di sette anni, salvo che una parte non notifichi per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di sette anni, la propria intenzione di non rinnovare l'accordo.

3. Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della cessazione del medesimo.

ARTICOLO 30

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica al territorio dell'Unione europea conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio del Canada.

2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea notifica al Canada gli Stati membri ai cui territori si applica il presente accordo. Successivamente essa può notificare in qualsiasi momento eventuali modifiche.

ARTICOLO 31

Disposizioni finali

1. Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda di tali notifiche.

2. Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, il Canada notifica alla Commissione europea per via diplomatica l'identità delle autorità seguenti:

a) l'autorità canadese competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d);

b) le autorità pubbliche indipendenti di cui all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1; e

c) l'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 17.

Il Canada notifica senza indugio ogni modifica al riguardo.

3. L'Unione europea pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati PNR, compreso l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri, del 22 marzo 2006.

Fatto in duplice esemplare a ...., il ..., in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevalgono le versioni inglese e francese.

ALLEGATO

Elementi dei dati del codice prenotazione di cui all'articolo 2, lettera b):

1. codice PNR d'identificazione;

2. data di prenotazione/emissione del biglietto;

3. data o date previste di viaggio;

4. nome o nomi;

5. informazioni sui viaggiatori abituali ("frequent flyer") (il designatore della compagnia aerea o il venditore che gestisce il programma, il numero di viaggiatore abituale, il livello di adesione al programma, la descrizione della categoria e il codice di affiliazione);

6. gli altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

7. indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, delle persone che hanno prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare un passeggero aereo e delle persone che devono essere informate in caso di emergenza;

8. tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

9. itinerario per specifico PNR;

10. agenzia/agente di viaggio;

11. informazioni sul code share (codici comuni);

12. informazioni scisse/divise;

13. status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);

14. dati sull'emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ (*Automated Ticket Fare Quote*);

15. tutte le informazioni relative al bagaglio;

16. informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

17. altre informazioni OSI (*Other Supplementary Information*), SSI (*Special Service Information*) e SSR (*Special Service Request*);

18. informazioni anticipate sui passeggeri (*Advance Passenger Information* - API) eventualmente assunte a fini di prenotazione;

19. cronistoria delle modifiche dei dati PNR di cui ai numeri da 1) a 18).

_____